

Dibattiti di diritto comune

Capitolo I

Il problema del diritto comune

1.1 I glossatori.....	2
1.2 La legittimazione delle leggi di Giustiniano	17
1.3 Il diritto comune secondo Brugi.....	25
1.4 Il diritto comune secondo Calasso.....	32
1.5 Diritto romano ammodernato.....	38
1.6 Confronto Brugi Calasso sul diritto comune	43
1.7 Il sistema legislativo	49
1.8 Come cambia il concetto di diritto comune nei secoli	56
1.9 Il concetto dell' "utrumque ius"	58
Bibliografia capitolo 1.....	64

Capitolo II

Il diritto comune nelle tesi del Cassandro e del Lombardi

2.1 La "lex omnium generalis" di Cassandro	69
2.2 Cassandro e la genesi del diritto comune.....	73
2.3 Cassandro: il rapporto tra diritto romano e diritto canonico. Critica al concetto di "utrumque ius"	78
2.4 Segue: critica al concetto di diritto comune del Calasso.....	85
2.5 Cassandro: dal diritto comune ai codici.....	92
2.6 Il diritto comune nella concezione del Lombardi	98
2.7 Lombardi: il diritto comune come diritto giurisprudenziale	109
2.8 Segue: la "communis opinio doctorum"	115
Bibliografia capitolo 2.....	119

Capitolo III

La visione dell'Ermini

3.1 Premessa: il contributo dell'Ermini alla storia del diritto	124
3.2 Il diritto comune: sulle orme del Calasso.....	130
3.3 Segue: il rapporto tra diritto comune e diritto particolare.....	140
3.4 La funzione della giurisprudenza della Sacra Rota Romana.....	145
3.5 La diffusione del diritto comune	149
3.6 La critica dell'Astuti	153
3.7 Ermini e lo "studium generale".....	159
Bibliografia capitolo 3.....	165

Capitolo I

Il problema del diritto comune

1.1 I glossatori

Il dibattito sul diritto comune, sulla sua nascita e trasformazione, tra Brugi ed altri giuristi potrà essere meglio compreso allorché si esaminano alcune questioni affrontate dallo stesso autore, di modo da comprenderne la propria prospettiva sistematica sul diritto comune. Tra le varie questioni meritano attenzione quelle relative alla funzione avuta dai glossatori nell'ambito del diritto comune, la funzione di quest'ultimo e, infine, le questioni inerenti alla formulazione del diritto comune come diritto romano ammodernato.

I glossatori più prestigiosi sono quelli bolognesi, che con maggiore abilità dei predecessori hanno glossato i testi romani, ed è proprio dai glossatori bolognesi che incomincia la storia della nostra giurisprudenza.

La prima “*universitas*” della storia si occupò dello studio del diritto, organizzato secondo basi scientifiche, a dar vita ad una struttura stabile sorta grazie alla spontanea associazione di “*scholares*”¹.

Attraverso l’opera di interpretazione del testo, in chiave altamente libera e creativa, la Scuola di Bologna seppe adattare alle fattispecie concrete, norme che in origine avevano una differente funzione, ricollegandovi scopi attuali che tali norme non possedevano di per sé. L’opera di esegesi ed adattamento allo spirito della società del tempo realizzava quella funzione nomofilattica ineludibile.

I monaci delle abbazie del Medio Evo erano condizionati dal fantasma della Roma classica e della grandezza delle sue leggi².

¹ V. B. BRUGI, *Leggi e scienza nella storia del diritto medievale italiano*, in *Riv. ital. per le scienze giur.*, XX, 1896; F. CALASSO, *I glossatori, la teoria della sovranità*, Milano, 1957.

² Cfr. NOVATI F., *L’influenza del pensiero latino sopra la civiltà italiana del Medio Evo*, 2° ed., Milano, 1899.